TAR Lazio, Sezione II bis Roma - Sentenza 22/09/2005 n. 7307 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

L'Albo dei professionisti di cui il Comune ritiene di dotarsi per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, costituisce indubbiamente un valido ed efficace serbatoio di provvista dei professionisti di volta in volta necessari per la realizzazione delle varie opere pubbliche, ma non è ex se idoneo a dar contezza della precisa osservanza degli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), che impone di dare adeguata pubblicità in ciascuna evenienza in cui debba procedersi all'affidamento dei servizi in argomento, vale a dire in occasione di ogni singolo affidamento. In effetti, la tenuta di un albo vale ad offrire, in via continuativa, all'Amministrazione una vasta platea di probabili aspiranti agli incarichi da conferire, ma non esaurisce il novero dei professionisti che possano eventualmente manifestare un precipuo interesse a candidarsi per l'affidamento di ogni specifico incarico. Trattasi, poi, di pubblicità ex ante ed ex post, giacché la norma si riferisce sia alla fase anteriore all'affidamento dell'incarico sia a quella successiva all'intervenuto affidamento. Pertanto, poiché l'affidamento di un incarico non può prescindere da un'adequata pubblicizzazione e dal vaglio dei curricula degli aspiranti, è necessario pubblicare, nelle forme più idonee, non soltanto un avviso recante la comunicazione dell'incarico di progettazione, che l'Amministrazione intende affidare direttamente ad un professionista di fiducia, ma anche la determinazione dirigenziale con cui la redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell'opera è affidata.